



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## **Nota informativa su quesiti tecnico-giuridici d'interesse generale, proposti dagli utenti in relazione all'applicazione della legge 464/84.**

La presente nota intende dare risposta a diversi quesiti posti da utenti, professionisti ed imprenditori, nonché ai rilievi evidenziati dal personale del Servizio Geologico d'Italia in relazione ai seguenti argomenti:

1. Moduli da utilizzare per le comunicazioni delle indagini eseguite a mezzo di perforazioni, ai sensi della legge 464-84, fino all'entrata in funzione del portale per la trasmissione telematica dei dati all'Archivio Nazionale delle Indagini nel Sottosuolo;
2. Soggetti obbligati e termini da rispettare per l'inoltro delle comunicazioni previste dalla legge 464/84;
3. Professionisti abilitati alla redazione ed alla sottoscrizione delle stratigrafie, dei modelli predisposti dall'amministrazione e delle relazioni;
4. Sistema sanzionatorio previsto dalla legge 464/84. Casistica generale, termini di prescrizione, soggetti abilitati alle contestazioni, casistica in relazione alla denuncia di pozzi ed opere preesistenti;
5. Ristrutturazione del Servizio Geologico d'Italia e dell'Archivio Nazionale delle Indagini nel Sottosuolo in relazione ai principi di omogeneità nazionale dei dati ambientali previsti dalla legge 132/2016 ed alla trasmissione telematica delle informazioni.

### **1. Moduli da utilizzare per le comunicazioni previste dalla legge 464/84.**

Per la trasmissione di comunicazioni d'indagini per rilievi geofisici o la costruzione di gallerie sub-orizzontali o inclinate, non è prevista un'apposita modulistica.

In tali casi è sufficiente l'invio di una comunicazione preventiva di inizio indagine con indicazione dell'area d'intervento su stralcio cartografico base I.G.M. in scala 1:25.000 ed al termine dei lavori una Relazione Geologica di fine indagine, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.

Apposita modulistica — Mod.1, 2, 3, 4 e 4bis — è prevista per la trasmissione di comunicazioni riferite ad indagini condotte a mezzo di perforazioni (es. pozzi, piezometri, sonde geotermiche verticali, sondaggi meccanici, palificazioni, lisimetri, ecc.).

Il Servizio ha ritenuto necessario revisionare i moduli di comunicazione di inizio e fine indagine (Mod. 1 e Mod.4) al fine di renderli conformi alle direttive amministrative succedutesi nel tempo.

In particolare si è ritenuto necessario inserire nei moduli lo specifico campo "Codice Fiscale" dei soggetti interessati.

A partire pertanto dal 02/01/2018, le comunicazioni di inizio e fine indagine, relative a studi o indagini condotte a mezzo di perforazioni, dovranno effettuarsi utilizzando i nuovi moduli, rev. 30/10/17, reperibili al link <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/>.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

I moduli sono editabili, ossia possono essere riempiti direttamente sul web per essere successivamente stampati o salvati sul computer locale, al fine di trasmetterli via PEC o per posta A/r.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente i nuovi moduli per evitare di inviare comunicazioni incomplete.

Si rammenta, infatti, che l'invio di comunicazioni incomplete è sanzionabile al pari del mancato invio della comunicazione.

## **2. Soggetti obbligati e termini da rispettare per l'inoltro delle comunicazioni previste dalla legge 464/84.**

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti degli utenti sul punto, si ritiene opportuno specificare quanto segue.

Il Referente Tecnico è la figura professionale più indicata a provvedere alla redazione ed all'invio delle comunicazioni previste dalla legge 464/84.

In ogni caso, Committente, Esecutore e Referente Tecnico sono tutti responsabili — in solido tra loro — per l'inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

L'art. 1 della legge 464/84 prevede l'invio di due comunicazioni:

una comunicazione preventiva di inizio indagine ed una comunicazione terminale di fine indagine.

- a) La comunicazione di inizio indagine, deve essere trasmessa nei trenta giorni che precedono l'inizio dei lavori programmati.

Alla comunicazione di inizio indagine deve essere allegata l'area d'intervento, indicata su stralcio di carta I.G.M. in scala 1:25000 o, in alternativa, su stralcio CTR in scala 1:10.000.

L'omesso invio della comunicazione di inizio indagine è immediatamente sanzionabile.

Una copia della comunicazione con la ricevuta dell'invio, deve essere conservata insieme ai documenti di cantiere per essere esibita ad ogni richiesta delle Autorità locali e delle Forze di Polizia.

- b) La comunicazione di fine indagine deve essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso d'indagini condotte a mezzo di perforazioni, la comunicazione di fine indagine deve essere redatta su Modello 4 e deve contenere i dati tecnici della perforazione.

Ad essa deve essere allegata la Stratigrafia del sottosuolo redatta da un Geologo e l'ubicazione su carta di dettaglio — mappa catastale o ortofoto aerea, in scala compresa tra 1:2000 e 1:4000 — sulla quale deve essere tracciato il punto preciso ove ricade la perforazione.

Qualora sia stata redatta una Relazione Geologica finale, la stessa deve essere allegata alla comunicazione di fine indagine.

- c) Se i lavori d'indagine non vengono eseguiti o sono sospesi, deve esserne data notizia al Servizio Geologico d'Italia (Modello 2 - Sospensione indagine, per indagini a mezzo perforazioni).



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

La ripresa dell'indagine deve essere comunicata nei trenta giorni antecedenti l'inizio dei lavori (Modello 3 - Ripresa indagine, per indagini a mezzo perforazioni).

Il mancato rispetto dei termini di trasmissione della comunicazione di inizio indagine e della comunicazione di fine indagine è sanzionabile ai sensi dell'art. 3 della legge 464/84.

### **3. Professionisti abilitati alla redazione e sottoscrizione delle stratigrafie, dei modelli predisposti dall'Amministrazione e delle relazioni.**

Il Servizio ha ricevuto richieste di chiarimenti da parte di professionisti ed imprenditori su tale punto.

L'art. 1 della legge 464/84 impone a coloro che hanno eseguito studi ed indagini nel sottosuolo nazionale di inviare una dettagliata relazione con i risultati geologici e geofisici acquisiti.

Per quanto attiene ai casi d'indagini condotte a mezzo di rilievi geofisici, come ad esempio nei casi di prospezioni sismiche, geoelettriche, magnetometriche, gravimetriche, ecc. o scavi in galleria con sviluppo orizzontale maggiore a 200 metri di lunghezza non si pongono dubbi interpretativi perché la comunicazione di fine indagine consiste nell'invio di *"una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti"*.

Tale relazione si qualifica come *"Relazione Geologica"* e può essere sottoscritta esclusivamente da un Geologo.

Il problema interpretativo, invece, si pone in relazione alle indagini condotte a mezzo di perforazioni, come, ad esempio, nei casi d'indagini finalizzate alla costruzione di pozzi per acqua, geotermici profondi o drenanti, piezometri, sondaggi meccanici, sonde geotermiche verticali (SGV), dispersori anodici, inclinometri, ecc. ossia in tutti quei casi nei quali la comunicazione di fine indagine è effettuata utilizzando i modelli predisposti dall'Amministrazione, soprattutto in riferimento ai casi in cui talune norme locali non richiedono la partecipazione del Geologo al procedimento di autorizzazione.

In particolare il dubbio maggiormente esposto dall'utenza è quello relativo ai soggetti abilitati alla redazione del Modello 4, comunicazione di fine indagine contenente i dati tecnici della perforazione e della Stratigrafia (redatta, eventualmente, su Modello 4bis), contenente la descrizione litostratigrafica del sottosuolo indagato.

Per rispondere a tali quesiti, il Servizio Geologico d'Italia ha ritenuto opportuno chiedere un parere al Consiglio Nazionale dei Geologi e, all'esito, su tali punti, osserva quanto segue.

#### *a) Comunicazione di fine indagine e Dati tecnici della perforazione - Modello 4.*

Il Modello 4 contiene la rilevazione di dati tecnici. Il corretto rilievo di tali dati è essenziale per le finalità del Servizio Geologico d'Italia giacché dalla corretta rilevazione degli stessi dipende l'attendibilità scientifica delle proprie pubblicazioni.

La legge 464/84 disponendo l'invio di *"una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti"*, prevede esclusivamente la partecipazione del Geologo al processo di rilevazione ed invio dei dati.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Tuttavia, trattandosi di mero rilievo tecnico, il Servizio Geologico d'Italia ritiene — come da conforme parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi — che il rilievo dei dati tecnici della perforazione possa essere eseguito da qualsiasi tecnico abilitato. Pertanto, oltre che da Geologi, anche da Geometri e Geometri laureati, Agronomi, Ingegneri, Architetti, ecc.

**Il rilievo dei dati tecnici della perforazione e la sottoscrizione del Modello 4 deve essere eseguita da personale tecnico abilitato.**

b) *Caratteristiche litostratigrafiche della perforazione - Modello 4bis.*

La redazione della Stratigrafia si sostanzia nel rilevamento fisico del materiale estratto dal sottosuolo, nella valutazione e classificazione geologica del reperto e nella successiva descrizione.

Orbene, il rilevamento e la classificazione geologica del reperto costituisce, in senso tecnico, “*indagine di natura geologica*”.

La redazione della stratigrafia, che descrive il risultato della “*indagine di natura geologica*” eseguita, si qualifica, in senso tecnico, “*relazione geologica*”.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 112/1963 e dell'art. 41 del D.P.R. 328/2001, tutte le indagini di natura geologica e tutte le relazioni geologiche — dalle più semplici alle più complesse — sono di competenza esclusiva del Geologo.

(cfr: Consiglio di Stato parere nr. 2118/2011; Consiglio di Stato sentenza nr. 5909/2008; 701/1995, parere nr. 154/1994; parere 164/1992; TAR Umbria sentenza 142/1994; Consiglio Superiore dei lavori pubblici parere 138/1993).

**Il rilievo della stratigrafia e la sottoscrizione del Modello 4 bis deve essere eseguita esclusivamente dal Geologo.**

#### **4. Sistema sanzionatorio previsto dalla legge 464/84.**

Il Servizio ha ricevuto numerosi quesiti sul punto. In particolare, in relazione ai termini di prescrizione delle violazioni, ai soggetti che possono contestare la violazione ed all'applicabilità delle sanzioni in caso di denuncia volontaria (cd. sanatoria) di opere preesistenti (pozzi, piezometri, sonde geotermiche, strutture di consolidamento, gallerie, ecc...).

L'art. 3 della legge 464/84 dispone che: «*nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma all'articolo 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo articolo 2, e' irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni*» (da €. 258,00 ad €. 2582,00).

*Casistica generale:*

La norma prevede tre casi di comportamento sanzionabile: allorquando sia omessa totalmente o parzialmente la comunicazione di inizio delle indagine nei termini di legge; allorquando sia omessa, totalmente o parzialmente la comunicazione della fine delle indagini nei termini di legge



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

ed allorquando non si ottemperi, totalmente o parzialmente, nel termine assegnato, alle richieste del Servizio Geologico d'Italia, anche nel caso gli studi e le indagini siano condotte a profondità inferiori a quelle stabilite nell'art. 1, ossia a profondità inferiori a 30 metri o si riferiscano a gallerie di lunghezza inferiore a 200 metri.

#### *Prescrizione.*

Le condotte sanzionabili sono tutte condotte omissive.

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui alla legge 464/84, si sostanzia in una "condotta illecita omissiva, permanente".

La permanenza cessa nel momento in cui si compie la condotta prescritta dalla legge, ossia s'invisano le comunicazioni non trasmesse.

Solo dalla data di cessazione della permanenza inizia a decorrere il corso della prescrizione.

Consegue che possono essere sanzionati anche pozzi ed opere di vecchia data di cui non siano state inviate le comunicazioni di legge.

#### *Soggetti che possono contestare la violazione o segnalare.*

Tutte le Autorità locali e le Forze di Polizia, nel corso di sopralluoghi sui fondi ove insistano opere d'ingegneria, perforazioni o siano in corso lavori soggetti all'obbligo di comunicazione, possono procedere — a seconda dei casi — a contestazione immediata della violazione o segnalare la stessa al Servizio Geologico d'Italia, trasmettendo il verbale di sopralluogo.

Al fine di contrastare atteggiamenti omissivi, il Servizio Geologico d'Italia può accedere ad informazioni presso le Amministrazioni locali per verificare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione.

#### *Applicabilità delle sanzioni in caso di denuncia di pozzi preesistenti (cd. sanatoria).*

Le sanzioni previste dalla legge 464/84 sono applicabili anche nel caso di autodenuncia di pozzi preesistenti.

Nessuna norma deroga all'applicazione della legge 464/84 sia nel contenuto precettivo (obbligo di comunicare) sia nel contenuto sanzionatorio (obbligo per il Servizio Geologico d'Italia di contestare le violazioni di legge, nei casi previsti).

**Ogni comunicazione tardiva al Servizio Geologico d'Italia, relativa a pozzi o ad opere d'ingegneria, è soggetta a sanzione amministrativa, indipendentemente da ogni sanatoria di carattere locale.**

## **5. Ristrutturazione del Servizio Geologico d'Italia e dell'Archivio Nazionale delle Indagini nel Sottosuolo.**

Il 14 gennaio 2017 è entrata in vigore la legge 28 giugno 2016 n. 132, recante l'*Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)*, al fine di assicurare a livello nazionale, omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

La nuova legge ha istituito i LEPTA, ossia i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, che costituiscono il livello minimo omogeneo delle attività che il Sistema è tenuto a garantire sull'intero territorio nazionale.

Al SNPA sono affidati, tra gli altri compiti, anche compiti di cognizione e divulgazione scientifica quali:

- Attività di raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

La legge 132/2016 dispone, inoltre, che l'ISPRA adegui la propria struttura organizzativa e tecnica, nonché i regolamenti di funzionamento e di organizzazione, al perseguimento degli obiettivi previsti dalla nuova normativa.

Nell'ambito dell'adeguamento della struttura organizzativa dell'ISPRA è stato creato il *Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia*, articolato in più Servizi tra i quali, il Servizio GEO-APP (*Servizio Geologia Applicata, Pianificazione di Bacino, Gestione Rischio Idrogeologico, Idrogeologia e Idrodinamica Acque Sotterranee*).

Il Servizio GEO-APP gestisce "l'Archivio Nazionale delle Indagini nel Sottosuolo" che ha il compito di acquisire, elaborare, archiviare e diffondere gli elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.

L'organizzazione attuale prevede che l'Archivio acquisisca le comunicazioni di inizio e fine indagine in formato analogico (moduli cartacei o moduli analogici editabili in web) inviati a mezzo PEC o Raccomandata A/r.

Le informazioni raccolte sono verificate e, in seguito, digitalizzate per essere inserite nel geodatabase consultabile sul portale del Servizio Geologico d'Italia.

La pubblicazione e la diffusione del dato ambientale raccolto avviene, pertanto, in modalità digitale.

Per migliorare il livello d'efficienza del Servizio, sia nell'attività di raccolta che nell'attività di diffusione dei dati del sottosuolo, è stato avviato un programma di ristrutturazione informatica dell'Archivio secondo le specifiche tecniche previste dall'AgID per la digitalizzazione della P.A., finalizzato alla completa digitalizzazione delle informazioni trattate.

A partire dai primi *test* di funzionamento, fissati per l'inizio dell'anno 2018, si giungerà gradatamente alla completa digitalizzazione delle informazioni trattate, sia in fase di acquisizione dei dati che in fase di verifica e successiva pubblicazione degli stessi.

I vantaggi che il nuovo sistema digitale garantirà alla comunità scientifica ed agli utenti interessati alle informazioni acquisite, consisterà nell'accesso ad informazioni di qualità superiore rispetto al passato e rese omogenee a livello nazionale. Il portale di consultazione del Servizio Geologico d'Italia sarà aggiornato con le nuove immissioni in un tempo notevolmente inferiore rispetto al sistema attualmente in uso.

Il nuovo sistema di gestione *dell'Archivio delle Indagini nel Sottosuolo* consentirà agli utenti obbligati ad effettuare le comunicazioni di legge, di trasmettere le comunicazioni di inizio e fine indagine, telematicamente, a mezzo di un portale dedicato al quale si accederà con i normali sistemi di identificazione digitale.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Al fine di garantire la qualità dell'informazione, il portale sarà dotato di sistemi automatici di controllo della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse, segnalando all'utente immissioni incomplete.

Per tal motivo e, tenuto conto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge 464/84 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è consigliabile che gli utenti siano assistiti da un consulente tecnico ed, in particolare, da un Geologo, unica figura tecnica abilitata alla redazione delle relazioni geologiche ovvero delle stratigrafie che devono essere allegate alle comunicazioni di fine indagine.

*Sezione Archivio Nazionale delle Indagini nel Sottosuolo (legge 464/84)*

*Il Capo Sezione*

*Dott. Dario Terribili*

*Servizio Geologia Applicata, Pianificazione di Bacino, Gestione Rischio Idrogeologico,  
Idrogeologia e Idrodinamica Acque Sotterranee*

*Il Dirigente*

*Dott. Marco Amanti*

*DIPARTIMENTO per il Servizio Geologico d'Italia*

*Il Direttore*

*Dott. Claudio Campobasso*